positivo contributo alla riduzione della disoccupazione, riassumendo del personale licenziato –:

quale sia l'interpretazione ministeriale in merito all'anomalia segnalata, anche in merito alla legge 19 luglio 1993 n. 236 e sue modificazioni;

se, nel caso si ritenga che l'interpretazione dell'Inps non sia corretta, che iniziative siano state poste in essere nei confronti dell'Istituto per un suo diverso atteggiamento sul problema;

nel caso invece l'interpretazione Inps sia giudicata corretta, quale siano le volontà del Ministro interrogato per intervenire concretamente ed in quali tempi al fine di sanare questa poco comprensibile discriminazione tra lavoratori licenziati;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover comunque intervenire al fine di riconoscere la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità anche per i dipendenti licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti nel corso del 2002. (4-02654)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

D'AGRÒ. — *Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha espressamente esonerato i soggetti affetti dalla sindrome di *down*, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, nonché i soggetti disabili mentali gravi dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilità, eccetto i casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia;

nonostante l'entrata in vigore della citata legge, alcune commissioni mediche di verifica periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Veneto nel corso del 2001, e ancora oggi, hanno proceduto ad effettuare, nei confronti di molti disabili mentali, le viste mediche di verifica dei requisiti per usufruire delle provvidenze legate all'invalidità;

nella primavera 2001 l'ANFFAS sezione di Padova ha investito il difensore civico della questione della disapplicazione del tutto arbitraria della legge;

il difensore civico ha prontamente chiesto un adeguato riscontro in merito al presidente della commissione medica di Padova, il quale ha girato la domanda al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

la direzione generale del ministero ha risposto che, non essendovi disposizioni di legge che prevedono l'esecuzione di visite sanitarie con periodicità annuale, ma solo controlli nei confronti dei beneficiari dei sussidi economici effettuati previo sorteggio tra i nominativi presenti in una banca dati, la disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, della legge n. 388/2000 non ha alcuna connessione con l'attività di verifica svolta dalla stessa direzione generale;

a tutt'oggi non vi sono norme indicanti l'obbligo da parte degli invalidi civili di sottoporsi a visite annuali di revisione ma solo a verifiche disposte, in base al decreto del ministero del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, secondo un programma annuale e tali verifiche per ragioni di organizzazione del ministero sono effettuate a sorteggio con scadenza non prestabilita;

sebbene lo scopo dei suddetti controlli sia quello di accertare la permanenza del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, è proprio quella faticosa ripetizione delle visite mediche finalizzate all'accertamento della permanenza nella condizione di disabilità che la finanziaria del 2000 aveva voluto eliminare –:

quali misure intendano i Ministri adottare affinché sia applicato corretta-

mente il principio stabilito dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di garantire il rispetto della dignità umana dei disabili e non peggiorare la loro condizione già drammaticamente grave. (4-02636)

SANTORI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 210 del 1992 disciplina il riconoscimento e l'indennizzo in favore di coloro che hanno subìto un danno irreversibile correlato a trasfusione di sangue o a somministrazione di emoderivati;

al giovane Gianni Centra di Colleferro, affetto da insufficienza renale, venne trapiantato un rene di suo padre, ma purtroppo la gioia legata al felice esito dell'operazione fu di brevissima durata, in quanto al primo controllo clinico di routine venne rilevato che Gianni Centra aveva contratto l'epatite di tipo B e C, a seguito delle necessarie trasfusioni effettuate durante l'intervento stesso;

il 14 dicembre 1994 il ventenne Gianni Centra è deceduto;

l'indennizzo previsto non è adeguatamente rapportato all'attuale considerazione del grave incidente occorso ad un giovane, senza che egli ne avesse colpa alcuna –:

se non intenda rivedere in modo complessivo, la valutazione degli indennizzi che vengono riconosciuti agli interessati o, purtroppo, ai loro eredi. (4-02638)

D'AGRÒ. — *Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 8, comma 4, della legge n. 118 del 1971 prevedeva che le Commissioni Sanitarie delle USL dovessero trasmettere all'ANMIC, quale associazione di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, gli elenchi con i dati personali di quanti si sottoponevano alla visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità;

con l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 che tutela il trattamento dei dati personali e del successivo decreto legislativo n. 135 del 1999 si pose il problema dell'incompatibilità di tale legge sulla *privacy* con la 181 del 1971 su questa spinosa questione fu più volte chiamato a pronunciarsi il Garante per la *privacy* che, sulla scorta dei reclami di molte associazioni, con proprio provvedimento del 1° dicembre 1999 stabilì che nel trattamento dei dati sensibili le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto « garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati », « provvedere affinché i dati idonei a rilevare lo stato di invalidità siano trattati solo quando non sia possibile effettuare altrimenti i singoli adempimenti o passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefìci », « considerare come non più ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario »;

il decreto legislativo n.135 del 1999 impone di accertare « se la comunicazione sia strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica e non anche di appurare se la comunicazione stessa possa risultare utile all'associazione destinataria », in considerazione proprio del fatto che espressamente l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo considera « lecite le sole operazioni di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito »";

sulla base di tali disposizioni la comunicazione da parte delle ASL dei nominativi all'ANMIC non è quindi necessaria per l'accertamento dell'invalidità, che è l'unica « rilevante finalità pubblica » che consente alle ASL stesse di trattare i dati personali dei cittadini;

se da un lato le commissioni sanitarie non possono più trasmettere i dati in oggetto all'ANMIC, dall'altro solo in presenza di specifiche deleghe da parte degli interessati l'ANMIC stessa potrebbe essere legittimata a trattare tali dati sensibili;

qualora ai cittadini risultasse che la suddetta associazione sia in possesso dei loro dati personali ottenuti ai sensi della precedente normativa, essi potrebbero legittimamente pretendere la cancellazione del loro nominativo e, in difetto, denunciare l'accaduto al Garante della *privacy* ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 675 del 1996;

la circolare emanata dal Ministero della sanità nell'ottobre 2000 ammette la trasmissione all'ANMIC degli elenchi nominativi degli invalidi sottoposti a visita dalle Commissioni mediche ASL senza l'indicazione della percentuale di invalidità;

la mera eliminazione della percentuale di invalidità nella comunicazione non fa di certo perdere ai dati la natura di « sensibili », in quanto risulta comunque che si tratta di persone invalide;

a tutt'oggi molti invalidi civili continuano a ricevere offerte di servizi da parte dell'ANMIC che, in contrasto con la legislazione vigente, dichiara espressamente di ricevere dalle Commissioni mediche per poi utilizzarli gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari —:

quali misure si intendano adottare affinché sia data una puntuale attuazione alla legge n. 645 del 1996, e successive modifiche, al fine di tutelare il diritto alla *privacy* anche dei cittadini invalidi.

(4-02643)

Apposizione di firme a interpellanze.

L'interpellanza urgente Violante e altri n. 2-00281, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 marzo 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sinisi.

L'interpellanza urgente Violante e altri n. 2-00285, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 marzo 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sinisi.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta immediata in assemblea Moroni n. 3-00807, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 marzo 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pecoraro Scanio.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Bandoli n. 5-00695 del 28 febbraio 2002.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Realacci n. 4-02425 dell'11 marzo 2002.